

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITA' DI FERRARA

1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato mediante stipula di contratti di lavoro subordinato.

2 - Natura del rapporto

I contratti di cui all'art.1, sono riservati a laureati, anche di cittadinanza straniera, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica (L.230/05 comma 14), valutata secondo le procedure di seguito descritte, con esclusione dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori in servizio presso le Università italiane.

Ai fini della procedura, l'equivalenza del titolo di dottore di ricerca è accertata dalla Commissione di cui al successivo art.5.

La qualifica del personale da assumere è quella di "ricercatore a tempo determinato" ed è assimilata alla figura di ricercatore di ruolo.

I contratti di cui al primo comma danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente secondo la normativa vigente in materia.

Gli oneri relativi ai contratti predetti potranno derivare da fondi di esterni oppure da specifiche risorse derivanti dal bilancio dell'Ateneo; queste ultime non potranno essere utilizzate quale forma di cofinanziamento ad integrazione di fondi non sufficienti per la copertura completa della posizione.

3 - Programmazione, copertura dei posti e determinazione dell'organico

Entro il mese di MARZO di ogni anno il Consiglio di Amministrazione destina all'attivazione delle posizioni di cui al presente regolamento specifiche risorse.

I Dipartimenti e le Facoltà, possono presentare al Senato Accademico, entro il mese di GIUGNO di ogni anno, motivate richieste di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato per specifiche esigenze di ricerca e per specifici settori scientifico-disciplinari, con congiunta richiesta di attribuzione del corrispondente budget di ateneo per la copertura dei posti richiesti.

Entro il mese di SETTEMBRE Il Senato Accademico raccoglie le richieste e le valuta in base alle programmazioni delle facoltà (art. 12) provvedendo poi all'assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ai diversi settori scientifico disciplinari secondo le richieste avanzate ed in virtù delle risorse destinate dal Consiglio di Amministrazione.

La copertura finanziaria deve essere assicurata per l'intero triennio di durata del rapporto.

4 - Modalità di reclutamento

Ai fini della copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato il Rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, procedure di valutazione comparativa distinte per settori scientifico disciplinari. L'avviso di ciascuna procedura attivata su fondi di ateneo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di OTTOBRE e reso disponibile per via telematica sul sito dell'Ateneo.

Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono

essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'espletamento della procedura deve essere garantito entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

5 - Costituzione Commissioni giudicatrici

Per ogni valutazione comparativa è nominata, con Decreto del Rettore, la Commissione giudicatrice composta da:

- un docente o un ricercatore dello stesso settore o, in mancanza, di settore affine, in servizio presso l'Ateneo;
- un membro della comunità scientifica nazionale

6 - Lavori delle Commissioni giudicatrici

La valutazione dei candidati avviene per titoli. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) approccio interdisciplinare della produzione scientifica;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a) i servizi prestati a qualsiasi titolo negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- b) l'attività di ricerca, comunque svolta, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri con particolare riferimento alle potenziali ricadute dell'attività di ricerca svolta in ambito territoriale od istituzionale;
- c) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca nonché i titoli acquisiti in corsi di alta formazione post laurea di durata almeno annuale organizzati da Università italiane o straniere;
- d) l'eventuale attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del decreto legislativo 27.7.1999, n.297.

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura.

Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della valutazione comparativa e nomina i vincitori.

7 - Compiti dei ricercatori a tempo determinato

I ricercatori a tempo determinato svolgono ricerca scientifica e possono svolgere compiti didattici integrativi dei corsi ufficiali nell'ambito del proprio settore scientifico disciplinare.

I suddetti ricercatori possono altresì essere impegnati in attività didattiche integrative svolte nell'ambito dei corsi Master ufficialmente organizzati dall'Ateneo e in altre attività nel campo dell'alta formazione e in quella continua e ricorrente rientranti tra i fini dell'Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento ed il Consiglio di Facoltà competenti, determinano, all'inizio di ogni anno accademico gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e didattiche integrative.

L'impegno orario è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 ore dedicate alle attività didattiche integrative.

8 - Durata del contratto

I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per una durata complessiva di sei anni. Il rinnovo del contratto è subordinato all'adempimento da parte delle Facoltà dei compiti di programmazione del personale di cui al successivo art.12 del presente regolamento. Il rinnovo è proposto dal Consiglio di Facoltà al Senato Accademico sulla base di motivata delibera in merito all'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato e nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3.

A tale proposito il ricercatore a tempo determinato, allo scadere del contratto, è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta durante il periodo interessato. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

9 - Trattamento economico

Il trattamento economico dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato previsti dal presente regolamento è determinato nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno; tenendo conto di eventuali impegni aggiuntivi di ricerca e di didattica integrativa il trattamento economico minimo dei suddetti contratti può essere incrementato sino ad un importo complessivo massimo del 200% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno. Tali eventuali impegni aggiuntivi di ricerca e di didattica integrativa non potranno comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue.

Tale retribuzione è comprensiva di:

- retribuzione base;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- tutti gli emolumenti spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Al titolare del contratto compete altresì il trattamento di fine rapporto.

10 - Periodo di prova

Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

11 - Recesso

Ai sensi dell'art.2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

L'Amministrazione può inoltre, recedere dal contratto come nei casi stabiliti dalla legge per i contratti di lavoro di tipo subordinato.

12 - Programmazione delle Facoltà

Le Facoltà che hanno nel proprio organico ricercatori a tempo determinato all'ultimo anno di contratto, il cui finanziamento grava sul bilancio di Ateneo, devono prevedere, nell'ambito della propria programmazione, l'attivazione di procedure di reclutamento di personale per posti a tempo indeterminato sui medesimi settori scientifico-disciplinari. Solo successivamente a tali procedure le Facoltà potranno eventualmente richiedere l'attivazione di procedure di reclutamento di personale per posti a tempo indeterminato su altri settori. Ai sensi dell'art. 1 co. 14 l. 230/2005, l'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.

13 - Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, in materia di assenze e di incompatibilità o cumulo di impieghi, si osservano le norme previste per i ricercatori universitari di ruolo.

I contratti stipulati ai sensi del Regolamento per contratti di collaborazione ad attività di ricerca a tempo determinato, emanato in data 30.7.2004, restano regolati dalle norme previste dallo stesso.

14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo. Dalla data stessa è abrogato il Regolamento per contratti di collaborazione ad attività di ricerca a tempo determinato emanato in data 30.7.2004.